



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Disegno di Legge concernente:
"Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione"
(Legge finanziaria 2013)**

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Al fine di adeguare la capacità di spesa regionale al nuovo sistema finanziario previsto dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n.296, assicurando il coordinamento tra i profili della spesa e quelli dell'entrata nel rispetto del principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva di bilancio e garantendo nel contempo il concorso della Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica, il livello complessivo delle spese finali della Regione, rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, quantificati con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 451, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato per l'anno 2013 di 1.200.000.000 in relazione alle nuove e maggiori entrate derivati dall'applicazione dell'articolo 8 dello statuto.
2. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata sono utilizzati previo accertamento dell' entrata medesima
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006 n. 11) riferiti a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati sono concessi nella misura consentita dai limiti imposti dal patto di stabilità interno e regolamentati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna: Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1976, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
4. A decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al completo pagamento dei trasferimenti o dei contributi concessi alla medesima data e non ancora erogati a beneficiari pubblici o privati, fermo restando quanto disposto nel precedente comma, è sospesa la concessione di ulteriori trasferimenti o contributi, sono fatti salvi i trasferimenti concessi a titolo di funzionamento ad enti ed agenzie regionali.
5. Al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità, anche con riguardo alla programmazione delle individuate priorità di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006, sono abrogate con decorrenza 1 gennaio 2013 tutte le disposizioni regionali che disciplinano termini di erogazione della spesa.
6. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2012 stimato in complessivi euro 800.000.000 derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d'investimento, così come individuate nella correlata tabella allegata alle rispettive autorizzazioni e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2013, delle seguenti autorizzazioni per l'importo accanto alle stesse indicato:
 - a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007);
 - b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
 - c) euro 134.241.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005).

7. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base di effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 33.188.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2043 (U.P.B. S08.01.005 e U.P.B. S08.01.006).

8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), la cui quantificazione è rinviata, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lett. g) della medesima L.R. 11/2006, alla legge finanziaria, sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S08.01.002)

Fondi regionali (Cap. SC08.0024)

- anno	2013	euro	0
- anno	2014	euro	0
- anno	2015	euro	0

b) fondo speciale per spese di investimento (U.P.B. S08.01.003)

Fondi regionali (Cap. SC08.0034)

- anno	2013	euro	0
- anno	2014	euro	0
- anno	2015	euro	0

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2013-2015 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2013-2015, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2013-2015, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio relativamente ai programmi di spesa di cui ai commi 13, 14 e 15 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)), sono determinati, per gli anni 2013-2015 e seguenti, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

13. Le risorse impegnate per la costituzione del fondo di garanzia di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e

successive modificazioni e integrazioni (art. 4, comma 32, legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)). a sostegno del gestore del servizio idrico integrato, permangono nel conto residui del bilancio regionale per tutta la durata della garanzia medesima. (U.P.B. S04.02.005)

14. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), così come modificato dal comma 13), lett. c. dell'articolo 1 della Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e al comma 8, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, le somme stanziare per la realizzazione in gestione diretta degli interventi urgenti di prima messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2008, iscritte in conto del capitolo SC04.0389 (UPB S04.03.004) sono conservate in conto residui fino ad esaurimento delle stesse.

15. A decorrere dall'anno 2014 gli allegati al bilancio di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione regionale), all'articolo 74 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (stato di attuazione della spesa sanitaria), all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (stato di attuazione del fondo unico per le agevolazioni alle imprese), all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile) e all'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (stato di attuazione dei fondi rotazione e assimilati) nonché gli stati di attuazione dei programmi comunitari, dei programmi integrati d'aria e del programma relativo al piano di rinascita sono trasmessi dai competenti assessorati al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per lo stesso anno.

16. All'articolo 4, comma 27, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) prima delle parole: "Per l'attuazione dell'accordo di programma", sono aggiunte le seguenti: "In deroga al comma 42 dell'articolo 18 della Legge Regionale del 30 giugno 2011 n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)"

b) dopo le parole: "stipulato in data 16 novembre 2011" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni e integrazioni",

17. Le risorse assegnate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (E.M.S.A.). e successive modifiche e integrazioni, possono essere utilizzate anche per interventi nelle aree industriali dismesse.

18. Le somme stanziare in conto competenza del bilancio della Regione destinate al finanziamento delle convenzioni stipulate con i Centri di Assistenza Agricoli (C.A.A.) operanti in Sardegna per la recezione e istruttoria delle domande per i carburanti agricoli agevolati, quota indistinta, sono impegnate entro il 31 dicembre di ogni anno, a favore dei C.A.A. nel loro complesso e, successivamente, in fase di liquidazione, ripartite tra gli stessi C.A.A.

19. Le agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.) si applicano, altresì, ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e h), dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, esecutori di servizi tecnici in materia di lavori pubblici, per l'acquisizione del

Sistema di Qualità Aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, nell'ambito delle risorse assegnate in conto dell'U.P.B. S07.01.001.

20. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 ed è reistituita l'Agenzia delle Entrate e delle riscossioni secondo le modalità, le procedure e le condizioni disposte dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione assunta su proposta dell'assessore competente in materia di entrate e di credito, i compiti dell'Agenzia anche in attuazione di disposizioni regionali e statali in materia. Per tale finalità è autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.000.000 (UPB01.04.002)

21. Al fine di garantire unitarietà di verifica, coordinamento ed indirizzo all'attività di pianificazione, programmazione, controllo ed attuazione degli interventi in materia di risorse idriche e bacini idrografici, la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, istituita con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, è incardinata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici; lo stesso, pertanto, è articolato nelle due seguenti Direzioni Generali, le cui rispettive competenze, attribuite dalla vigente normativa, rimangono immutate:

- Direzione generale dei lavori pubblici;
- Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna.

22. Al fine del coordinamento, dell'unitarietà di indirizzo e della coerenza della finanza regionale con gli adempimenti previsti da disposizioni comunitarie e statali in particolare per quelli correlati all'attuazione dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, del rispetto del patto di stabilità interno e della gestione contabile, la Direzione generale della Ragioneria è accorpata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso la direzione generale dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

23. Al fine di garantire l'attuazione della programmazione comunitaria per gli anni 2014- 2020 gli adempimenti connessi alle attività di certificazione della relativa spesa sono attribuite al Direttore Generale della Direzione Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio che assume, conseguentemente, la seguente denominazione "Direzione Generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Certificazione della spesa comunitaria e della ragioneria.

24. Ai fini del contenimento della spesa pubblica le seguenti direzioni generali sono accorpate a quelle accanto alle stesse indicate:

- a) direzione generale degli affari generali e della società della informazione presso la direzione generale dell'organizzazione e metodo del personale che assume il nome di "direzione generale del personale e della riforma della Regione;
- b) direzione delle politiche sociali presso la direzione generale della sanità che assume il nome di "direzione generale della sanità e delle politiche sociali";
- c) direzione generale della comunicazione è soppressa.

Art. 2

Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. E' autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 15.000.000 destinata all'integrazione della linea di attività e.1.3 dell'asse II – occupabilità del programma operativo FSE 2007-2013 per incentivare l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o

molto svantaggiati. Tali risorse possono essere utilizzate anche per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso pubblico del 31 luglio 2012 (UPB S02.03.008).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), è stimata per l'anno 2013 in complessivi euro 192.500.000, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); a tale fondo concorrono le sotto elencate risorse:

a) euro 15.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);

b) euro 89.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);

c) euro 19.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007);

d) euro 17.500.000 di cui euro 4.200.000 quale saldo d'impegni di esercizi decorsi destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (U.P.B. S05.03.005).

e) euro 52.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).

3. A decorrere dall'anno 2013, gli interventi a favore dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), trovano copertura a valere sulle risorse annualmente stanziare nel Fondo regionale del sistema integrato dei servizi alla persona da trasferire ai Plus della Sardegna (UPB S05.03.007 – cap. SC05.0668).

4. Il rimborso previsto dal terzo alinea del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e successive modificazioni e integrazioni è corrisposto, in pari misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo, per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o suo sostituto e compete indipendentemente dalla titolarità di altri assegni di accompagnamento. La presenza dell'accompagnatore deve essere motivata dalle condizioni psico-fisiche del trapiantato, attestate dal responsabile del centro o suo sostituto.

5. Le provvidenze e i rimborsi previsti dall'articolo 11 della legge regionale n.11 del 1985 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) sono estesi ai trapiantati di cuore, fegato e pancreas. Alla relativa spesa, valutata in annui euro 100.000, si fa fronte con le risorse recate dall'UPB S05.03.007. Il comma 3 dell'articolo 18 legge regionale n. 12 del 2011 (Disposizioni nei vari settori di intervento) è abrogato.

6. Per contrastare gli effetti negativi della disoccupazione giovanile, sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è autorizzata l'erogazione di un reddito minimo di comunità, a fronte di servizi da prestare a favore della stessa comunità, mediante il ricorso a circuiti di compensazione multilaterale che utilizzino

moneta complementare da destinare ad un numero minimo di 10.000 beneficiari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità con preferenziale riferimento alle produzioni locali. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa valutata in euro 20.000.000 (UPB S05.03.007). Per le medesime finalità è autorizzato inoltre, per il tramite dell'Agenzia delle entrate e delle riscossioni di cui al precedente comma 20 dell'articolo 1, la riscossione in moneta complementare di alcuni tributi regionali e la messa a reddito in moneta complementare di porzioni del patrimonio immobiliare regionale; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di bilancio. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di credito.

7. E' autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 25.000.000 destinata alla concessione di un contributo a favore dei soggetti passivi dell'imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa versata nell'anno precedente il cui reddito familiare calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 15.000. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, definisce con propria deliberazione, i criteri e le modalità di erogazione del contributo nel rispetto della spesa autorizzata.(UPB S05.03.007).

8. Per fronteggiare l'emergenza sociale è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 25.000.000 finalizzata ad azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009), ed è ripartita come segue (UPB S05.03.007, cap. SC05.0680):

- a) 25 per cento in parti uguali
- b) 40 per cento sulla base del numero degli abitanti residenti
- c) 35 per cento sulla base del numero dei disoccupati risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3

Semplificazione e contenimento della spesa

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio appositi disegni di legge concernenti il riordino e la riorganizzazione, finalizzati alla riduzione, di:

- a) consorzi industriali e delle zone industriali di interesse regionale;
- b) aziende sanitarie;
- c) agenzie regionali, società partecipate e in house.

2. E' soppresso, dalla data di naturale scadenza, il Consiglio di Amministrazione o altro organo diversamente denominato istituito presso gli organismi di cui all'elenco allegato alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. I compiti e le funzioni esercitati dai suddetti organi sono attribuiti al direttore generale.

3. Sono, altresì, soppressi dalla stessa data di cui al precedente comma, comitati e direttori comunque denominati istituiti presso le agenzie regionali. I relativi compiti e funzioni sono attribuiti al direttore generale.

4. Nelle società in house e in quelle totalmente partecipate dalla Regione o da enti e agenzie regionali, compatibilmente con quanto disposto dal codice civile in materia, dalla data di naturale scadenza, il consiglio di amministrazione è sostituito dall'Amministratore Unico.

5. È istituita la "Centrale Regionale di Committenza", strutturata in due Stazioni Uniche Appaltanti denominate "S.U.A. Contratti Pubblici di Beni, Servizi e Forniture" e "S.U.A. Contratti Pubblici di Lavori e Servizi di Ingegneria e Architettura – Sistema dell'Osservatorio Regionale", facenti capo rispettivamente, alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Alla S.U.A. Contratti Pubblici di Beni, Servizi e Forniture sono trasferite anche le funzioni di centro di acquisto territoriale previste dall'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)). In particolare la S.U.A. Contratti Pubblici di Beni e Servizi stipula convenzioni quadro cui possono aderire, con differenti vincoli di obligatorietà, l'Amministrazione, gli enti ed agenzie regionali e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti locali e gli istituti di istruzione scolastica e universitaria operanti nel territorio della Sardegna.

La Centrale Regionale di Committenza rappresenta la Regione Sardegna nel sistema a rete delle centrali di acquisto, istituito dall'articolo 1, comma 457 della legge 15 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) con il compito di realizzare collaborazioni e sinergie con le altre centrali di acquisto, in particolare con la Centrale S.p.A..

Sono abrogate le disposizioni legislative in contrasto con la presente disposizione.

6. Ai fini della razionalizzazione, del contenimento della spesa regionale e dell'attribuzione in forma unitaria ad un unico soggetto pubblico delle attività che vengono esercitate in maniera separata e disorganica da diverse strutture dell'Amministrazione regionale, sono trasferite, ai sensi della legge regionale n. 4/2006, all'art. 7, all'Agenzia "Sardegna Promozione" le competenze, le funzioni e le risorse finanziarie in materia di gestione e coordinamento delle attività di promozione economica, produttiva e territoriale, nonché delle attività finalizzate a promuovere l'immagine unitaria della Sardegna, a valorizzare, tutelare e salvaguardare i beni culturali e i prodotti dell'artigianato tipico tradizionale ed artistico, a supportare i processi di internazionalizzazione, a sostenere i programmi di marketing territoriale, di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e quelli volti a favorire l'attrazione degli investimenti in Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessorato competente in materia di programmazione e bilancio, è definito il programma di ricognizione delle competenze, delle funzioni e delle risorse finanziarie e le conseguenti operative per il loro trasferimento, assicurando un risparmio pari ad almeno il 10% delle assegnazioni complessive in conto competenza 2012. I controlli sull'Agenzia "Sardegna Promozione" previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 sono posti in capo all'Assessorato alla programmazione e bilancio e la tabella A di cui alla medesima legge è modificata in conformità. Sono abrogate le disposizioni legislative in contrasto con la presente disposizione.

7. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 disposta dalla legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 è soppressa. Per favorire un programma d'intervento finalizzato alle attività di promozione in ambito portuale e aeroportuale è autorizzata a valere sull'UPB S07.06.001 la spesa di euro 8.000.000.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), si applicano alle autorizzazioni di spesa sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2010 e precedenti per le quali non sussista alla chiusura dell'esercizio 2012 un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Sono fatte salve le autorizzazioni

di spesa destinate alla realizzazione di opere pubbliche ad esecuzione diretta, in delega e/o in concessione che necessitano di progetto esecutivo, purché lo stesso risulti approvato entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la procedura di affidamento dei lavori sia pubblicata entro i successivi 120 giorni. La mancata comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento, entro i primi suddetti termini di 120 giorni, dell'approvazione o della sussistenza del progetto esecutivo comporta la revoca ope legis del finanziamento e da parte del soggetto beneficiario l'obbligo del riversamento alle entrate della Regione anche mediante compensazione su altri trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo, senza aggravio di interessi, delle somme anticipate. Il riversamento effettuato successivamente alla data del 31 dicembre 2013 è gravato di interessi legali.

9. Al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale, è abrogato l'articolo 22, della legge regionale 7 agosto 2007, n.5 con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n.69.

10. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i compiti per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) relativi al servizio di prevenzione e protezione, attualmente affidati a consulenze esterne, sono colti da un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e da almeno quattro Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) individuati tra i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione Regionale, aventi le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Al RSPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile massima prevista per il coordinamento di un'attività organizzativa di settore aumentata del 10 per cento e agli ASPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile minima prevista per l'alta professionalità. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 40.000 annui a valere sull'U.P.B. S01.02.003.

11. L'attività formativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) compete all'assessorato degli Affari generali, personale e forma della Regione.

12. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli enti e alle agenzie regionali, società, fondazioni e organismi comunque denominati in qualsiasi forma giuridica costituiti, totalmente partecipati, è fatto divieto di procedere, nelle proprie sedi, a investimenti in ristrutturazioni, ampliamenti, nuove costruzioni ovvero interventi straordinari, fatti salvi quelli dettati dal rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è fatto, altresì, divieto di procedere al rinnovo di parco macchine, mobili e arredi se non funzionali all'espletamento delle attività istituzionali. Le somme sussistenti nel bilancio, destinate alle tipologie di spesa del presente comma per le quali non corrisponda un' obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2012, costituiscono economie di spesa alla stessa data.

13. L'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie regionali, qualora disponibile in termini di cassa, determinato dal contributo regionale di funzionamento e in conto capitale, nonché da economie di spesa su programmi o interventi assegnati è utilizzato a compensazione del contributo di competenza dell'anno successivo a quello di formazione dell'avanzo o riversato alle entrate della Regione

14. Gli atti degli enti o agenzie regionali concernenti variazioni di bilancio di iscrizione di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata sono trasmessi agli organi di controllo solo per conoscenza. Per tali tipologie di spesa trova applicazione il comma 2 dell'articolo 1

della presente legge.

15. Le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso enti, istituti, aziende o agenzie regionali il cui funzionamento è coperto da contributo regionale restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di pari importo. Parimenti l'onere del personale dei suddetti enti o agenzie regionali comandato presso l'Amministrazione regionale resta a carico del bilancio dei medesimi. Tale disposizione si applica anche alle posizioni di comando poste in essere a tutto il 31 dicembre 2012.

16. Al fine del contenimento della spesa, in particolare di quella destinata all'attivazione di contratti atipici e a tempo determinato, e per l'ottimizzazione delle risorse umane appartenenti al comparto dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, la mobilità tra il relativo personale. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di personale, definisce le modalità, le procedure e i criteri di applicazione di presente comma.

17. Gli oneri derivanti all'amministrazione regionale e agli enti e agenzie regionali da imposte e tasse comunali, riferiti anche ad esercizi pregressi, sono compensati, sino a concorrenza, sulle risorse assegnate a favore degli stessi enti locali, a valere sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)), e successive modificazioni ed integrazioni.

18. A far data dalla prossima legislatura sono soppressi gli uffici ausiliari di direzione politica comunque istituiti, ad eccezione degli uffici di gabinetto di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modificazioni, dell'ufficio stampa e del portavoce di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 10 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

19. A far data di cui al precedente comma gli uffici di gabinetto ivi richiamati si avvalgono, fatta eccezione per il capo di gabinetto, il consulente e il segretario particolare, per la loro composizione di personale appartenente al comparto dell'amministrazione regionale o degli enti di cui al comma 121 al quale compete il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza incrementato mensilmente del trattamento economico per lo straordinario e comunque non inferiore a 10 ore.

20. Gli oneri assicurativi di cui all'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) fanno carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) e successive integrazioni e modificazioni (U.P.B. S01.02.003 – cap. SC01.0207).

21. Al fine di semplificare le procedure del recupero crediti relativo agli oneri del personale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI, a decorrere dall'anno 2013, il mancato rimborso entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza è compensato a valere sui trasferimenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (legge finanziaria 2007) Il rimborso relativo ad esercizi pregressi resta a carico del bilancio della Regione.

22. Il contributo concesso a' termini dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)) è commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da

quelli extraeuropei.

23. A decorrere dal 1 gennaio 2013 le disposizioni di cui al comma 7, articolo 3, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, si applicano anche al personale iscritto nella lista speciale di cui al comma 1, lett. f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

24. Il comma 4, dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 è soppresso.

25. Gli oneri di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 fanno carico sul contributo di cui alla lettera a), articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20.

26. Le somme sussistenti in conto dei residui concernenti le "Misure di sostegno per i piccoli comuni" di cui all'articolo 18, comma 31, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2011 n. 12, possono essere utilizzate, dai beneficiari finali, per il completamento di tutte le finalità ivi previste.

Art. 4 Autorizzazioni di spesa

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), e ss.mm.ii. è determinato per l'anno 2013 in euro 530.000.000 di cui euro 466.400.000 a favore dei comuni ed euro 63.600.000 a favore delle province.
2. Per l'estensione al settore dell'agricoltura degli interventi di cui "Fondo Microcredito" da realizzarsi con le medesime modalità di cui alle procedure definite nell'ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) all'interno del POR Occupazione 2007-2013, è autorizzata per l'annualità 2013 una spesa pari a euro 25.000.000 (UPB S06.04.004)
3. E' autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 15.000.000 quale onere in conto interessi per l'assolvimento del debito commerciale in essere in capo all'amministrazione regionale; la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di credito, definisce il relativo programma d'intervento (UPB S08.01.007)
4. In occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative presso gli enti locali della Regione è autorizzata, negli anni di riferimento, una spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S01.03.005).
5. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012). è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 a favore dei soli comuni che hanno provveduto all'utilizzo delle risorse ad essi assegnate a tutto il 31 dicembre 2012 (UPB S02.03.006).
6. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), destinata alla bonifica e l'implementazione dei dati, alla manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e alla formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è valutata in annui euro 150.000 (UPB S04.07.005).

7. Al fine di ottimizzare gli interventi attuati con le risorse comunitarie e statali relative ai sistemi informativi facenti capo all'assessorato del turismo, artigianato e commercio quali il SITAC, che mira a definire livelli di integrazione tra i comparti del turismo, dell'artigianato e del commercio al fine di una gestione più efficace delle procedure amministrative, il SIREG, sistema informativo sulla raccolta dei dati sui flussi turistici, Sardegna Turismo, piattaforma tecnologica per attuare forme evolute di promozione dell'immagine della Sardegna e il portale telematico nonché del sistema informativo Sardegna Consumatore, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 220.000 (UPB S06.02.003, **UPB NI TIT. I**, UPB S06.03.010)
8. Le attività degli organismi in house sono realizzate con oneri a carico degli stessi programmi ad essi affidati dall'Amministrazione regionale sulla base di una convenzione quadro della durata della legislatura, e sino a nuova revisione, che stabilisce i costi operativi, le modalità di esecuzione, il monitoraggio e la verifica, anche in termini di risultato economico conseguito e delle attività svolte dagli organismi. Per la copertura degli oneri per attività di studio preliminare o di assistenza tecnica non imputabili ad uno specifico programma è autorizzata la spesa valutata in annui 500.000 annui (UPB S08.01.009). Con Decreto dell'Assessore della Programmazione si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
9. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze sanitarie (UPB S02.01.009).
10. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.840.000 (U.P.B. S02.04.012).
11. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 38 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) in materia di polizia mineraria, relative alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, e fino all'affidamento della concessione mineraria, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di custodia e messa in sicurezza da parte della Società partecipata Fluorite di Silius in liquidazione S.p.A., per tale finalità, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 42 dell'articolo 18 della Legge Regionale del 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e per la gestione liquidatoria di Fluorite di Silius S.p.A. è autorizzata una spesa complessiva, annua valutata in euro 3.000.000 in favore della Società Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione (U.P.B. S06.03.023).
12. Al fine di prevenire la comparsa di focolai di Blue tongue nel territorio regionale e di garantire la continuità alla movimentazione di ruminanti al di fuori del territorio regionale è assicurato, per l'anno 2013, l'approvvigionamento del vaccino spento contro i sierotipi BTV 2/4 e BTV1/8 circolanti in Sardegna. La relativa spesa è valutata in euro 4.200.000 (U.P.B. S05.02.003).
13. E' autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 800.000, finalizzata alla concessione di un contributo a favore della Fondazione Teatro Grazia Deledda di Paulilatino al fine di preservare, potenziare e sostenere, in continuità, il progetto culturale realizzato in tutto il Centro Sardegna

Art. 5
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013-2014 e 2015 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione con effetti finanziari dal 1° gennaio 2013.

BOLLA